



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE UMBRIA**

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: [cru@figc.it](mailto:cru@figc.it)

NUMERO COMUNICATO 02

DATA COMUNICATO 22/07/2020

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

## Sommario

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| COMUNICAZIONI .....                  | 17 |
| Comunicazioni Segreteria.....        | 17 |
| TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE..... | 18 |

# COMUNICAZIONI

## Comunicazioni Segreteria

### **Allegati – Comunicati Ufficiali e Circolari della L.N.D.**

Con il presente Comunicato Ufficiale si pubblicano in allegato, per opportuna conoscenza, i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari rilasciati dalla L.N.D.

- **C.U. n.26** - oneri finanziari per la s.s. 2020/2021.
- **C.U. n.28** - adeguamento del premio di preparazione in base all'incremento ISTAT dal 1° luglio 2020.
- **Circolare n.10** - avente ad oggetto "Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti del sig. Luca Franceschi".
- **Circolare n.11** - inerente il nuovo Regolamento Antidoping della FIFA (Edizione 2021).
- **Circolare n.12** - decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Narciso Franceschi e Sig.ra Maria Luisa Luciani.
- **Circolare n.13** - Artt. 120 e 125 DL n. 24/2020 – crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione – Circolare n. 20/E dell'Agenzia delle Entrate – chiarimenti – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate – Modello di Comunicazione delle spese all'A/E.
- **Circolare n.14** – inerente la Circolare n. 22/2020 elaborata dal Centro Studi Tributarî della LND.

\*\*\*

# TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE del Comitato Regionale Umbria, composto dall' Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Erica Francesca Iacobellis e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 09 Luglio 2020**, ha assunto le seguenti decisioni:

nel deferimento prot.n. **8841/508 pfi19-20 MDL/ag** del 15.01.2019 del Procuratore Federale Interregionale Avv. Marco Di Lello

## NEI CONFRONTI

- del calciatore, sig. **KIMURA Keisuke**;
- della **Società A.S.D. CASTELLO DELLE FORME**;

per rispondere:

- 1) *sig. KIMURA KEISUKE, responsabile della violazione dell'art. 4 co.1 in relazione agli art.li 32 co.2 del C.G.S. e 40, co.6 delle N.O.I.F. per aver dichiarato, in occasione della richiesta di tesseramento per la Società Castello delle Forme, in maniera mendace, di non essere stato mai stato tesserato per squadre affiliate a Federazioni estere. Fatto commesso in Perugia nella data di sottoscrizione della dichiarazione di mancato tesseramento per la federazione estera;*
- 2) *la Società A.S.D. Castello delle Forme a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 6. co.2 C.G.S., alla quale apparteneva il soggetto sopra indicato al momento della commissione dei fatti, e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata.*

\*\*\*\*\*

Con deferimento prot.n. **8841/508 pfi19-20 MDL/ag** del 15.01.2019, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale Avv. Marco Di Lello ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale i predetti incolpati per rispondere degli addebiti in epigrafe contestati.

All'udienza di trattazione del 09.07.2020 erano presenti L'Avv. Lorenzo Giua in rappresentanza della Procura Federale della FIGC e la Società A.S.D. Castello delle Forme assistita dall'Avv. Rosa Petruccelli.

Non era presente il sig. Kimura Keisuke.

All'esito della discussione, il Tribunale ha emesso il seguente dispositivo:

- Squalifica n.3 (TRE) giornate al calciatore KIMURA Keisuke;
- Ammenda di €. 300,00 alla società A.S.D. CASTELLO DELLE FORME

riservandosi per la motivazione.

Nel merito il Tribunale Federale Territoriale ritiene pacifica la sussistenza delle violazioni contestate agli odierni deferiti giacché, come risulta *per tabulas*, il sig. Kimura Keisuke, mediante dichiarazione mendace, rilasciata in data 29.08.2019, asseriva di non essere mai stato tesserato con Società appartenenti a Federazioni estere; circostanza smentita dalla comunicazione del 21.10.2019 rilasciata dalla Federazione Giapponese.

Ne consegue la A.S.D. Castello delle Forme, società alla quale apparteneva il soggetto sopra indicato al momento della commissione dei fatti, risponde a titolo di responsabilità oggettiva della condotta posta in essere dal proprio tesserato.

A nulla rileva quanto sostenuto della Società A.S.D. Castello delle Forme invocando a propria difesa l'art. 7 del C.G.S., quale scriminante della contestata responsabilità oggettiva, in quanto non può trovare alcuna applicazione nel caso di specie poiché riferita esclusivamente all'adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto. Ciononostante, il Tribunale ritiene congruo contenere la sanzione da applicarsi nei confronti della deferita Società A.S.D. Castello delle Forme in €300,00 di ammenda, ritenuto il breve lasso di tempo in cui il calciatore sig. Kimura Keisuke ha effettivamente svolto attività sportiva in favore della predetta e, soprattutto, la conseguente carenza di un concreto vantaggio.

Pertanto, alla luce di quanto precede il Tribunale Federale, graduate le rispettive responsabilità degli incolpati, ritiene congruo applicare le seguenti sanzioni:

- 3 giornate di squalifica per il calciatore sig. Kimura Keisuke;
- € 300,00 di ammenda alla Società A.S.D. Castello delle Forme;

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale infligge le seguenti sanzioni:

- Squalifica n.3 (TRE) giornate al calciatore KIMURA Keisuke;
- Ammenda di €. 300,00 alla società A.S.D. CASTELLO DELLE FORME.

\*\*\*\*\*

**PUBBLICATO IN PERUGIA IL 22 LUGLIO 2020.**

Il Segretario  
Valerio Branda

Il Presidente  
Luigi Repace